

# ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

Verbale n. 24 della seduta straordinaria del Consiglio del 14 dicembre 2023

L'anno duemilaventitré il giorno **quattordici** del mese di **dicembre**, alle ore 9,00, in Trapani nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Longo Salvatore - **Presidente**, Avv. Vulpitta Giulio – **Consigliere Segretario**, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Mazzarella Loredana, Avv. Muccioli Luca Maria e Avv. Todaro Maria Grazia.

Sono assenti i Consiglieri Avv. Blunda Daniela, Avv. Castiglione Giacomina e Avv. Orlando Maria.

Si dà atto che è altresì collegata tramite whatsapp il Consigliere Tesoriere Avv. Spina Ivana.

Il Presidente, constatata la validità della seduta per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili;
- 2) Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

oooooooo

**§ Si passa quindi all'esame del primo punto posto all'O.d.G. (Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili)** ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema PSS Telematico, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato

i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco:  
N.105-2023 G.P.; N. 349-2023 G.P.; N. 355-2023 G.P.; N. 573-2023 G.P.; N. 637-2023 G.P.; N.  
674-2023 G.P.; N.675-2023 G.P.; N.728-2023 G.P.; N.740-2023 G.P.; N.741-2023 G.P.; N.742-  
2023 G.P.; N.748-2023 G.P.; N.754-2023 G.P.; N. 755-2023 G.P.; N.757-2023 G.P.; N. 761-2023  
G.P.; N.763-2023 G.P.; N.764-2023 G.P.; N.768-2023 G.P.; N.770-2023 G.P.; N.771-2023 G.P.;  
N.772-2023 G.P.; N.774-2023 G.P.; N. 775-2023 G.P.; N.776-2023 G.P.; N.778-2023 G.P.;  
N.780-2023 G.P.; N.781-2023 G.P.; N. 783-2023 G.P.; N. 784-2023 G.P.; N. 785-2023 G.P.; N.  
786-2023 G.P.; N. 788-2023 G.P.; N. 789-2023 G.P.; N. 791-2023 G.P.; N. 792-2023 G.P.; N.  
794-2023 G.P.; N. 795-2023 G.P.; N. 800-2023 G.P.; N. 801-2023 G.P.; N. 802-2023 G.P.; N.  
805-2023 G.P.; N. 807-2023 G.P.; N. 811-2023 G.P.; N. 812-2023 G.P.; N. 813-2023 G.P.; N.  
814-2023 G.P.; N. 815-2023 G.P.; N. 816-2023 G.P.; come da separati provvedimenti firmati  
digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica PSS Telematico, che ne assicura la  
conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati,  
ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

oooooooo

**§ Sempre in relazione al primo punto posto all'O.d.G. (Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili)** il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza Prot. n° 2431/2023 G.P. presentata in data 12/09/2023 dal Sig. =====, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di =====avente ad oggetto Separazione giudiziale.

Il Consiglio, vista l'istanza ed esaminata la documentazione allegata; ritenuto che non risulta integrata l'istanza nel termine di 30 giorni dalla richiesta; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 2431/2023 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il Sig. =====. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia.

oooooooo

**§ Passando all'esame del secondo punto posto all'O.d.G. Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza recante il Prot. n° 3161/2023 G.P. presentata in data 21/11/2023 dalla Sig.ra =====, volta ad ottenere l'ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza legale nella procedura di mediazione

presso ADR Conciliazione – sede di Trapani promossa dal Sig. =====avente ad oggetto successione – divisione comunione.

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminata la documentazione allegata; visto l'art. 15 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 7 del Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149, accertata l'ammissibilità della domanda in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dal richiedente, rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nell'istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che il difensore nominato Avv. =====risulta iscritto nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25);

#### **DELIBERA**

di ammettere in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato la Sig.ra =====, per l'assistenza legale nella procedura di mediazione presso ADR Conciliazione – sede di Trapani promossa dal Sig. =====avente ad oggetto successione – divisione comunione.

Nel caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, l'avvocato nominato sarà onerato di chiedere al Consiglio dell'Ordine la conferma dell'ammissione, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante per il tramite dell'Avv. =====, all'Organismo di mediazione ADR Conciliazione ed all'Agenzia delle Entrate.

o o o o o o o o

**§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza recante il Prot. n° 3289/2023 G.P. presentata in data 17/11/2023 dalla Sig.ra =====, volta ad ottenere l'ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza legale nella procedura di

mediazione presso ADR Conciliazione – sede di Trapani promossa dalla Sig.ra

=====avente ad oggetto restituzione somme per migliorie e addizioni su immobile.

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminata la documentazione allegata; visto l'art. 15 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 7 del Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149, accertata l'ammissibilità della domanda in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dal richiedente, rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nell'istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che il difensore nominato Avv. =====risulta iscritto nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25);

#### **DELIBERA**

di ammettere in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato la Sig.ra =====, per l'assistenza legale nella procedura di mediazione presso ADR Conciliazione – sede di Trapani promossa dalla Sig.ra =====avente ad oggetto restituzione somme per migliorie e addizioni su immobile.

Nel caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, l'avvocato nominato sarà onerato di chiedere al Consiglio dell'Ordine la conferma dell'ammissione, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante per il tramite dell'Avv. =====, all'Organismo di mediazione ADR Conciliazione ed all'Agenzia delle Entrate.

oooooooo

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore 9,45.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giulio Vulpitta

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Longo